



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
POZZUOLI**

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail [ucpozzuoli@mit.gov.it](mailto:ucpozzuoli@mit.gov.it) - PEC [cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it) - Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli)

**ORDINANZA n° (vedasi stringa in alto)**

**GOLFO DI POZZUOLI – CANALE DI PROCIDA – ISOLA DI ISCHIA  
NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI REGATE VELICHE DENOMINATE “COPPA DI  
NESTORE” E “COPPA ILARIA MICELI” NELLE DATE 22 E 23 OTTOBRE 2022**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** l'istanza prot. n. 20038 in data 05.10.2022 con la quale il Presidente e Direttore Tecnico del Centro Sport Campano ASD con sede in Castel Volturno, d'ora in avanti denominato “organizzatore”, ha comunicato che in data 22 e 23 ottobre 2022 dalle ore 10:55 alle ore 15:00 si svolgerà una manifestazione velica denominate “Coppa di Nestore” e “Coppa Ilaria Miceli” nella zona di mare ricadente tra Nisida, il canale di Procida e l'isola di Ischia;
- VISTO:** il programma relativo alla manifestazione velica denominata Coppa di Nestore “Città di Casamicciola Terme” per il giorno 22 ottobre;
- VISTO:** il programma relativo alla manifestazione velica denominata Coppa Ilaria Miceli “Contro il cancro Noi ci Siamo” per il giorno 23 ottobre;
- VISTA:** la nota prot. 55178 del 20.10.2022 con la quale la Capitaneria di Porto di Napoli ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione;
- VISTA:** la nota prot. 20928 del 20.10.2022 con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione;
- SENTITO:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** Il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972” e successive modificazioni ed integrazioni (COL.REG 1972) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTO:** il D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172 ed il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** in particolare l'art. 30 del Codice della nautica da diporto che disciplina le manifestazioni sportive e mare con unità da diporto;
- VISTO:** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 recante il “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171”;
- VISTO:** in particolare l'art. 59 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, relativo alle unità da diporto impiegate in gare e manifestazioni sportive;
- VISTI:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n.

172, ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto, wind-surf e kite-surf compresi, rispetto alla costa nell'ambito della giurisdizione del Compartimento marittimo di Napoli, che comprende i litorali ricadenti nei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Procida, Ischia e Capri;

**VISTA:** la propria Ordinanza n. 59/2021 datata 28.09.2021 che disciplina le modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze per lo svolgimento di manifestazioni sportive nelle zone di mare ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli;

**CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dello svolgimento delle regate veliche di seguito definite;

## RENDE NOTO

che nelle date **del 22 e 23 ottobre 2022, dalle ore 10:55 alle ore 15:00**, nella zona di mare ricadente tra Nisida, il canale di Procida e l'isola di Ischia, contraddistinta dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente, sarà interessato da **manifestazione velica denominate "Coppa di Nestore - Città di Casamicciola Terme" e "Coppa Ilaria Miceli - Contro il cancro Noi ci Siamo"**:

### **"Coppa di Nestore - Città di Casamicciola Terme" in data 22 ottobre 2022**

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto A	Lat. 40°47.05' N	Long. 014° 09.532'E
Punto B	Lat. 40°45.459'N	Long. 013° 53.369'E
Punto C	Lat. 40°45.292'N	Long. 013°54.528'E

### **"Coppa Ilaria Miceli - Contro il cancro Noi ci Siamo" in data 23 ottobre 2022**

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto A	Lat. 40°47.05' N	Long. 014° 09.532'E
Punto B	Lat. 40°47.160'N	Long. 014° 01.830'E

In virtù di quanto sopra,

## ORDINA

### Articolo 1

#### **Navigazione in prossimità della area di regata**

1. Nel giorno e negli orari indicati nel "rende noto", i comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi delle unità navali impegnate nelle regate veliche in parola, dovranno tenersi a debita distanza dalle stesse e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo alla sicurezza della navigazione

### Articolo 2

#### **Deroghe**

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
  - a) le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione sportiva;
  - b) le unità della Guardia costiera e delle Forze di polizia;
  - c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

### Articolo 3

#### Prescrizioni per l'organizzatore della regata

1. L'organizzatore delle regate ricopre il ruolo di responsabile delle stesse e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali ad essa connesse. A tale scopo, lo stesso dovrà assicurarsi che ai partecipanti siano illustrate, prima dell'inizio degli allenamenti, le regole e le modalità, nonché ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'evento.
2. L'organizzatore della gara di cui in premessa, in persona del presidente pro-tempore Centro Sport Campano ASD, oltre ad osservare tutte le disposizioni previste da norme e regolamenti che disciplinano a vario titolo tali eventi nonché quelle indicate nell'Ordinanza n. 59/2021 citata in preambolo, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni di carattere generale concernenti aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare:
  - a) assicurarsi che le unità a vela che parteciperanno alla manifestazione sportiva non navighino ad una distanza inferiore a 0.6 miglia dalla costa;
  - b) predisporre, inoltre, in relazione al numero di partecipanti un sufficiente numero di imbarcazioni per fronteggiare eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel corso della stessa;
  - c) interrompere la manifestazione, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti ovvero di terzi (imbarcazioni/natanti) non autorizzati presenti, in caso di intralcio della rotta seguita. A tal fine l'organizzatore potrà consentire la ripresa dello svolgimento della manifestazione esclusivamente all'accertato ripristino delle condizioni di sicurezza lungo l'intero tracciato (assenza di terzi non autorizzati);
  - d) ottemperare a tutte le disposizioni/prescrizioni/condizioni di sicurezza stabilite nella presente ordinanza di polizia marittima, nonché a tutte le ulteriori misure/prescrizioni che saranno imposte, anche verbalmente, sia prima che durante lo svolgimento di ciascuna fase della manifestazione, dalle competenti Autorità in materia di sicurezza pubblica, sicurezza della navigazione e portuale, pena l'immediata sospensione/interruzione dell'attività;
  - e) organizzare un debito servizio di vigilanza ed assistenza in mare, anche con appositi soggetti abilitati al salvamento a nuoto con un numero di unità idoneo in relazione allo scopo di assicurare che nei previsti orari di svolgimento della manifestazione siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza. Le predette unità dovranno:
    - essere debitamente segnalate a mezzo di bandiera o altro sistema di riconoscimento in linea con le norme del regolamento di gara;
    - essere dotate di apparato radio VHF banda marina e mantenere un continuo contatto radio sul Ch16 con le sale operative dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, dell'Ufficio Circondariale marittimo di Procida e dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia;
    - non potranno essere distolte dal servizio di sicurezza ovvero svolgere altre attività di supporto alla manifestazione;
    - essere in possesso delle dotazioni individuali e collettive di salvataggio nonché di cassette di pronto soccorso conformi al D.M. 01/10/2015, da impiegare, eventualmente, a cura dell'equipaggio. A tal riguardo qualora le precitate condizioni di sicurezza dovessero venir meno, l'organizzatore sarà tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure/cautele/azioni atte a ripristinare istantaneamente le stesse, provvedendo anche alla tempestiva sospensione dell'evento in corso al fine di eliminare in radice ogni possibile rischio per l'incolumità fisica di atleti/avventori/spettatori/terzi;
  - f) accertarsi, prima e nel corso dello svolgimento della manifestazione, che siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 1, adottando, in caso contrario, immediatamente tutte le misure/cautele/azioni atte a ripristinare istantaneamente le prescritte condizioni di sicurezza a tutela degli atleti/avventori/spettatori/terzi provvedendo anche alla tempestiva sospensione dell'evento in corso al fine di eliminare in radice ogni possibile rischio per l'incolumità fisica degli stessi;

- g) assicurarsi che le condizioni marine siano tali da consentire il regolare svolgimento dell'evento in programma, in sicurezza, sospendendo le stesse qualora il mutamento delle condizioni atmosferiche locali renda necessaria/consigliabile tale decisione;
- h) comunicare, almeno 24 ore prima dell'inizio della manifestazione, all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, di Procida e di Ischia:
- l'elenco dei mezzi che forniranno assistenza alle regate, loro ambito operativo e segni distintivi;
  - nominativi dei referenti e recapito di telefonia mobile;
  - elenco delle imbarcazioni partecipanti alla regata velica completo degli equipaggi delle stesse.
- f) adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
2. Resta in facoltà all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, all'Ufficio Circondariale marittimo di Procida e all'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia di interrompere, in qualsiasi momento anche verbalmente, le manifestazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.

#### **Articolo 4**

##### **Verifiche preliminari sulle unità partecipanti**

1. Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore dovrà avere cura di ammettere a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, regolarmente assicurate sulla responsabilità civile e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza.

#### **Articolo 5**

##### **Disposizioni finali e sanzioni**


1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione della manifestazione sportiva sopra definita. Pertanto la presente Ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
- a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
  - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione;
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze).
4. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.


IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**“Coppa di Nestore - Città di Casamicciola Terme” in data 22 ottobre 2022**



**“Coppa Ilaria Miceli - Contro il cancro Noi ci Siamo” in data 23 ottobre 2022**



**Nota: le presenti rappresentazioni cartografiche non in scala vengono riprodotte al solo scopo di indicare sommariamente l'area interessata dalle regate veliche di cui alla presente Ordinanza.**